

Valeria Montaruli

Ancora ti dicono ‘strega’. Il fenomeno della violenza di genere: analisi e prospettive di lavoro

1. Premessa: l'entità del fenomeno

Gli scenari della violenza perpetrata nei confronti delle donne sono infiniti, ma tutti sostenuti da un comune denominatore: l'incapacità di rapportarsi in modo dialogico col femminile, preferendo al contatto fecondo, i miti e i riti della prevaricazione.

È ancora terribilmente attuale la demonizzazione della donna che si autodetermina e “agisce” la sua libertà. La strega, nell'immaginario collettivo, è il simbolo di un carattere anarchico e indomabile, di una soggettività femminile che sfugge al controllo imposto da una cultura sessista, che nega l'altro da sé. I corpi delle streghe, torturati e bruciati da una cultura che non può ospitare lo scandalo del desiderio che la donna incarna e che non può dare cittadinanza alla sua libera autodeterminazione, ritornano come spettri dei crimini contemporanei. Non è più tempo di *Malleus maleficarum*, ma ancora nei nostri processi rivivono antichi fantasmi, striscianti inversioni di ruoli tra vittime e carnefici e insinuanti colpevolizzazioni delle donne oggetto di desiderio¹.

I numeri, nella loro fredda esattezza, documentano che il fenomeno della violenza di genere non si arresta. Nel 2023 si sono verificati 334 omicidi (+3,7% rispetto al 2022): 117 donne e 217 uomini. L'aumento ha riguardato soltanto le vittime di sesso maschile (+10,7% rispetto al 2022), mentre le donne uccise sono diminuite (-7,1%). Nell'ultimo anno, secondo i dati ISTAT, sono aumentati di un punto percentuale i casi in cui è noto l'autore dell'omicidio (dall'88,5% all'89,5%). Nei casi in cui si è scoperto l'autore, l'88,9% delle donne e l'80,6% degli uomini sono vittime di un omicida uomo. Sono 63 le donne uccise da un partner o da un ex partner, quasi tutti

¹ Per una visione d'insieme si rinvia a M. Vallino, V. Montaruli, *Artemisia e le altre. Miti e riti di rinascita nella violenza di genere*, Roma, Armando, 2022.

(61) sono uomini. La percentuale di vittime donne nel 2023 (negli anni '90 era circa l'11%) è pari al 35,0%².

2. Le cause del fenomeno. I lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio

Il dilagare del fenomeno della violenza di genere, e della sua più grave e appariscente emersione recepito dal fenomeno del femminicidio, è stata oggetto di un'analisi approfondita dalla nota relazione dal titolo *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Biennio 2017-2018*³, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 18 novembre 2021.

La Commissione si è soffermata sulle caratteristiche degli autori e delle vittime. Per quanto riguarda le età medie delle donne vittime e degli autori di femminicidio, queste sono molto vicine, pari a 51,5 anni per le prime e 52,5 anni per i secondi. Le età delle vittime, tuttavia, variano leggermente di più di quelle degli autori: le vittime estremamente giovani o anziane sono più di quanti siano gli autori appartenenti a queste categorie d'età (la deviazione standard della distribuzione delle età è pari a 20,8 anni per le vittime e 18,5 anni per gli autori). Ciò denota la condizione di fragilità in cui in una parte dei casi si trova la donna rispetto all'uomo: una donna anziana, o giovanissima, e quindi potenzialmente in una condizione di maggiore debolezza fisica, ha una probabilità di essere uccisa più elevata di quanto lo sia quella che un uomo anziano, o giovanissimo, uccida. Il dato delle donne anziane è particolarmente importante perché sono meno visibili nella narrazione dei media.

Un dato di particolare interesse, proprio con riferimento alla connotazione sociologica di questo fenomeno, è rappresentato dal fatto che, nel biennio 2017 – 2018 esaminato dalla Commissione, il 57,4% dei femminicidi è opera del partner, il 12,7% per cento dell'ex⁴. Nella maggioranza dei casi, la rottura dell'unione non emerge dagli atti neanche come intenzione della vittima. Ciò è indicativo proprio della connotazione di genere del fenomeno, in cui il retaggio culturale di tipo patriarcale si evidenzia nella logica proprietaria di cui è portatore il partner omicida, che lo rende incapace di attribuire

² Report ISTAT *Vittime di omicidio – anno 2023*, pubblicato il 20 novembre 2024, <<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>>.

³ Documento XXII-bis n. 7, XVIII Legislatura, <<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43672.htm>>.

⁴ Relazione *La risposta giudiziaria ai femminicidi* cit., cap. II, *Analisi dei femminicidi avvenuti nel biennio 2017-2018*, p. 18.

una soggettività autonoma alla donna con cui si rapporta. Osserva infatti la Commissione: «Il femminicidio si conferma come un atto di volontà di dominio e di possesso dell'uomo sulla donna al di là della possibile volontà di indipendenza e di rottura dell'unione della donna stessa»⁵. Questa logica va anche oltre il rapporto di coppia, se si considera che un certo numero di femminicidi è commesso dai figli ai danni delle proprie madri, soprattutto anziane (18 vittime, il 9,1%) o dai padri delle vittime (9 vittime, il 4,6%)⁶.

A suggellare gli inquietanti risvolti legati alla tossicità delle relazioni che si concludono in modo così drammatico, si segnala che un fenomeno frequente nei casi di femminicidio è il suicidio dell'autore. Dei 192 autori oggetto di questa analisi, infatti, ben 67 (il 34,9%) si sono suicidati, come ulteriore gesto simbolico di punizione⁷.

Significativo è il fatto che il 28% delle donne è stato ucciso con modalità efferate. La modalità di uccisione più frequente è l'accoltellamento (32%), seguono l'uso di armi da fuoco (25 %) e di oggetti contundenti usati per picchiare/colpire la donna con lo scopo di provocarne la morte. Tra gli oggetti usati, che sono stati rilevati nel 54% dei casi, risultano: spranghe, tubi o pestelli, bottiglia di vetro, batticarne, ecc. L'uccisione della donna tramite modalità efferate, ovvero con forme molto gravi di accanimento sul suo corpo (decine o centinaia di coltellate, il corpo fatto a pezzi, eccetera) sono più frequenti nei casi in cui l'omicida sia il cliente/spacciatore o un altro conoscente della donna, ma raggiungono una quota più alta della media, il 30%, anche nei femminicidi per mano del partner⁸.

Nel considerare i contesti familiari e sociali in cui si consumano i femminicidi, si conferma la diffusione di fenomeni di vittimizzazione secondaria, che costituiscono anch'essi il portato del "brodo patriarcale"⁹ che è all'origine del dilagare di tali delitti. Osserva la Commissione:

dall'inchiesta emerge che il timore della vittima di denunciare è risultato derivare dalla paura di reazioni ancor più violente dell'uomo, anche con accanimento su altri parenti; dalla speranza che la situazione non fosse così grave da meritare un intervento delle istituzioni; dal non pregiudicare la vita futura del marito o del compagno e la sua professione, specie quando si trattava di un appartenente alle Forze dell'ordine o un uomo con un lavoro socialmente prestigioso o un giovane all'inizio della propria carriera; dal timore di non essere creduta; dalla preoccupazione, spesso fondata, di perdere l'affi-

⁵ *Ibidem*.

⁶ Ivi, p. 19.

⁷ Ivi, p. 22.

⁸ Ivi, p. 27.

⁹ L'espressione, particolarmente efficace, viene ripetutamente usata nella relazione in esame come metafora che descrive il contesto culturale e sociale in cui si sviluppano e si perpetuano le dinamiche di dominio maschile e subordinazione femminile.

damento dei figli; dalla convinzione di non poter essere adeguatamente e sufficientemente protetta; dalla mancanza di autonomia economica.

Ed ancora:

Il ridimensionamento della violenza è fondato su un modello educativo e sociale introiettato da millenni per il quale l'uomo deve essere dominante, aggressivo, corrispondere a precise aspettative sociali e ad un preciso incontrastato modello virile mentre la donna deve assumere una condotta sottomessa e servile nei suoi confronti, senza possibilità di sovvertire in alcun modo quella relazione di potere se non al prezzo dell'isolamento familiare e sociale. Questa struttura, così fortemente radicata nei contesti in cui avvengono i femminicidi, è la ragione della difficoltà che incontrano le donne vittime di violenza a riconoscerla e a sottrarsi perché sono costrette a condividere tradizionalmente quelle regole discriminatorie su cui si fonda il rapporto tra uomini e donne ritenute normali e le uniche possibili¹⁰.

L'intervento delle istituzioni su questo fenomeno è, dunque, reso difficoltoso dal fatto che la vittima spesso non si riconosce come tale, non chiede aiuto e quando lo fa, spesso recede dalla denuncia spontanea, minimizzando o disconoscendo l'entità della violenza e della prevaricazione, nella convinzione che non esistano alternative al dominio dell'uomo violento e padrone, che impone ubbidienza e soggezione alle donne della famiglia, che vivono nella convinzione di sacrificarsi per il bene della famiglia e dei figli. Qualora poi la donna prenda la decisione di separarsi, non è raro che il contesto familiare intervenga per indurla a una riconciliazione, in nome dell'unione familiare. Dice in proposito la Commissione:

la caratteristica ricorrente dei femminicidi commessi in ambito familiare da parte dei figli nei confronti delle madri è che le vittime non si confidano, non denunciano oppure ritrattano e sminuiscono i fatti, più di quanto avviene in qualsiasi altro ambito processuale, proprio per il legame affettivo e di consanguineità che ne riduce la capacità reattiva. Le donne, in questi casi, non hanno reagito alla grave e reiterata violenza che precede la morte, specialmente quando l'autore è il figlio: sono picchiate, derubate di tutti i loro guadagni da parte di uomini con gravi dipendenze, trattate come schiave, umiliate, isolate dal contesto sociale. Le donne che subiscono violenza in ambito familiare, inoltre, vivono il profondo senso di colpa derivante o dal non ritenersi buone madri o dalla volontà di denunciare un figlio¹¹.

¹⁰ Relazione *La risposta giudiziaria ai femminicidi* cit., par. 5.2, p. 89.

¹¹ Ivi, p. 90.

3. *Gli strumenti di contrasto del fenomeno*

Parallelamente alla crescita del fenomeno della violenza domestica, si sono registrati interventi di inasprimento cautelare e sanzionatorio, oltre che la nascita e diffusione di nuovi presidi di prevenzione e tutela delle vittime.

Un primo passaggio è avvenuto con la soppressione del privilegiato trattamento sanzionatorio storicamente riservato ai delitti di onore.

Originariamente, nel codice Rocco del 1930, nell'ambito dei *Delitti contro la vita e l'incolumità personale*, titolava l'art. 587 c.p., *Omicidio e lesione personale a causa di onore* e prevedeva una sanzione particolarmente benevola, ovvero la reclusione dai tre ai sette anni, nei confronti di «chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia». Alla stessa pena soggiaceva chi, nelle dette circostanze, «cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella».

A distanza di meno di un secolo, la legislazione emergenziale degli ultimi anni ha risposto all'impellente necessità di elaborare nuove ipotesi di reato e strumenti processuali e preventivi più efficaci, per colpire tutte le forme di "violenza di genere". Detta espressione rappresenta un contenitore in cui confluiscono tutte le forme di aggressione, dalle più palesi alle più insidiose, contro le donne in quanto tali, al di là della sussistenza dei vincoli familiari che costituivano il presupposto dell'impostazione autoritaria del Codice Rocco di epoca fascista. Esso si fondava, infatti, sulla difesa ad oltranza del modello patriarcale, a fronte di ogni 'deviazione' rappresentata da comportamenti posti in essere dalla donna: il codice applicava l'ipotesi attenuata del delitto per causa di onore, all'«illegittima relazione» della parte lesa, che sia «il coniuge [in accezione chiaramente femminile], la figlia e la sorella». Il bene giuridico tutelato, come si evince dalla stessa formulazione letterale della norma, era «l'onore» dell'autore del reato o della «famiglia», che aveva tale rilievo da attenuare la gravità del sacrificio della «vita» o dell'«incolumità personale» della parte lesa di sesso femminile. Questa legislazione così discriminatoria è, peraltro, sopravvissuta alla proclamazione del principio di uguaglianza introdotto dall'art. 3 della Costituzione, contro ogni discriminazione legata a ragioni di genere ed è stato abrogato solo dalla Legge 5 agosto 1981, n. 442.

Una prima importante evoluzione nell'impianto del codice Rocco, è rappresentata dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66 che ha rivisto interamente la materia dei reati sessuali. Le caratteristiche peculiari ed innovative del testo approvato si individuano nella modifica della collocazione sistematica dei delitti di natura sessuale.

La Legge n. 66/1996 ha abrogato l'intero capo relativo ai delitti contro

la libertà sessuale ed ha modificato l'originaria collocazione sistematica del reato di violenza sessuale, che da *Delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume* è divenuto *Delitto contro la libertà personale*, in maniera tale da attribuirgli un ambito di applicazione più vasto e più pregnante rispetto a quello tradizionale.

Tale intervento normativo ha poi unificato le ipotesi di «atti di libidine violenta» e di «congiunzione carnale violenta», e ha abrogato la desueta fattispecie del «ratto con promessa di matrimonio». La finalità, a tutela della vittima di questi reati, era quella di evitare indagini considerate umilianti per la persona offesa, in modo da stabilire se la condotta fosse sussumibile nell'una o nell'altra ipotesi. Inoltre, sono stati fugati alcuni dubbi interpretativi relativi alla sussumibilità nella fattispecie di atti sessuali di cui all'art. 609 *bis* c.p. con modalità violente in danno del coniuge, non potendosi ritenere prevalente, rispetto alla tutela del bene primario della libertà personale e sessuale, il dovere coniugale di intrattenere rapporti sessuali. Ulteriore profilo degno di nota, è costituito dalla nuova fattispecie di reato, sanzionata con particolare severità, di cui all'art. 609 *octies* c.p., relativo alla violenza sessuale di gruppo, che stigmatizza i frequenti stupri perpetrati dal branco maschile.

Negli ultimi anni, tale intervento normativo, pur rivoluzionario rispetto alla configurazione sistematica dei reati sessuali e alla loro oggettività giuridica, si è rivelato ancora insufficiente a fronteggiare determinati comportamenti, di per sé non integranti reato o integranti violazioni lievi, la cui carica offensiva scaturisce dalla loro ripetitività.

Si è resa necessaria, con legge 23 aprile 2009, n. 38 che ha convertito con modificazioni, il Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori* nonché, l'introduzione (già avvenuta in altri ordinamenti) della nuova fattispecie di reato abituale, denominata «atti persecutori» (cosiddetto *stalking*), che è di tale complessità, da presentare pericoli di indeterminatezza. Successivamente, con l'emanazione della Legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha convertito con modifiche il Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si è sentito il bisogno di introdurre nuovi strumenti processuali e misure cautelari a protezione della persona offesa del reato. In ossequio alla *Convenzione di Istanbul* che la ispira, la legge n. 119/2013 prevede anche interventi di tipo preventivo e riparativo.

La Legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come 'Codice Rosso', ha introdotto importanti modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Sotto il profilo sostanziale, vengono inserite nel Codice penale nuove fattispecie di reato (come il cd. *revenge porn*), per incriminare con sanzioni adeguate nuovi allarmanti condotte di aggressione di genere che

stanno purtroppo dilagando negli ultimi anni. Sotto il profilo processuale, è stata introdotta sin dalla proposizione della denuncia-querela, una corsia preferenziale per la trattazione accelerata di tali procedimenti.

Da ultimo, in data 19 marzo 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di disegno di legge recante *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*¹², proposto dai Ministeri della Giustizia, dell'Interno, per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità, per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa. Salutato dalla propaganda bipartisan come un'importante conquista nella lotta contro la violenza di genere, la formulazione del reato, che viene configurato come «atto di discriminazione e di odio», pone rilevanti e fondati interrogativi negli addetti ai lavori, in ragione della indeterminatezza e della scarsa tenuta costituzionale della fattispecie¹³.

Non pare che l'introduzione di nuove fattispecie di reato, laddove siano già previsti adeguati strumenti sanzionatori relativi alle condotte incriminate, costituisca una panacea per la piaga della violenza di genere.

Occorrono piuttosto interventi complessi e integrati, che coinvolgono anche altri rami dell'ordinamento. La riforma Cartabia attuata con Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha compiuto importanti passi avanti nel settore civile, introducendo un apposito rito semplificato e celere nei procedimenti in materia minorile e familiare connotati dalla violenza domestica, in cui sono previsti ampi oneri di allegazione delle denunce, segnalazioni, testimonianze e informative, vengono accentuati i poteri istruttori azionabili di ufficio dal giudice e si è estesa al procedimento minorile la possibilità di emettere ordini di protezione su ricorso del Pubblico Ministero.

Conclusioni e proposte

Rispetto alla complessità degli approcci necessari per affrontare in modo efficace tale complesso fenomeno, dalla menzionata relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio sono emerse le seguenti criticità:

¹² Documento n. 1433, XIX Legislatura, NL239 aprile 2025, <<https://www.senato.it/attualita/archivio-notizie?nid=114298>>.

¹³ Cfr. l'articolo *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio* del prof. Giovanni Fiandaca, pubblicato sul quotidiano *Il Foglio*, 13 marzo 2025, <<https://www.ilfoglio.it/giustizia/2025/03/13/news/cari-prof-di-diritto-penale-e-ora-di-protestare-contro-il-delitto-di-femminicidio-7509128/>>. Sullo stesso quotidiano, si cita anche l'intervista del prof. Vittorio Manes, *Perché il reato di femminicidio non sta in piedi*, 11 marzo 2025, <<https://www.ilfoglio.it/giustizia/2025/03/11/news/perche-il-reato-di-femminicidio-non-sta-in-piedi-parla-il-prof-vittorio-manes-7501662/>>.

- la non adeguata conoscenza delle peculiarità delle dinamiche della violenza basata sul genere e degli specifici strumenti giuridici utilizzabili per contrastarla e proteggere le vittime;
- una non sempre idonea valutazione delle situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle donne che denunciano e dei loro figli;
- la frammentazione della violenza e la parcellizzazione del *continuum* di condotte violente, ivi compresa la sottovalutazione delle violenze psicologiche ed economiche subite e denunciate;
- il mancato inquadramento del femminicidio come apice di pregresse, gravi e reiterate violenze (anche psicologiche);
- la diffusa tendenza ad assimilare la violenza domestica al conflitto familiare, rendendo così invisibile il fenomeno e compromettendo la possibilità che sia fatta emergere, con l'ulteriore grave effetto di confermare nell'autore violento il senso di impunità e di determinare nei confronti della donna che subisce la violenza effetti di vittimizzazione secondaria.

Si sta nel tempo lavorando, ma occorre compiere ulteriori sforzi per migliorarlo, sul coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto alla violenza di genere, e sulla costruzione di un effettivo sistema integrato di collaborazione di rete tra i professionisti specializzati nei diversi settori, che possa assicurare un approccio olistico alla violenza.

Occorre soprattutto lavorare sul fenomeno della vittimizzazione secondaria, che è stato oggetto di disamina nella relazione della *Commissione parlamentare di inchiesta* depositata il 20 aprile 2022, dal titolo *La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*¹⁴.

Se la vittima non collabora con le istituzioni per emanciparsi e proteggere i suoi figli dalla spirale della violenza, gli interventi preventivi e repressivi non potranno sortire gli effetti sperati. Numerosi sono i casi in cui, emessi gli ordini di protezione e le misure a tutela della vittima, si ripristina la convivenza o la relazione, ancor prima che gli interventi terapeutici sui *sex-offenders* e i percorsi di supporto psicologico della parte lesa siano giunti a compimento.

In generale, occorre compiere uno sforzo culturale per rifondare la dialettica tra il maschile e il femminile declinati in senso patriarcale, in modo da liberare ed incanalare le energie che sono state per secoli impiegate nel mantenimento dell'egemonia maschile attraverso l'oppressione e la ghettizzazione della donna.

¹⁴ Documento XXII-bis n. 10 – XVIII Legislatura, <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/44542.htm>